



del 25 aprile 2026



Il Siulp sollecita la liquidazione delle indennità di lavoro straordinario eccedente

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale, il 16 aprile 2026, al Capo della Polizia:

“Ci troviamo costretti, ancora una volta, nella necessità di rappresentare il profondo disagio e la crescente esasperazione che

coinvolgono le donne e gli uomini della Polizia di Stato a causa dei cronici e ormai insostenibili ritardi nel pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario eccedente.

Nonostante le recenti comunicazioni ministeriali riguardanti la liquidazione parziale di alcuni periodi, come il primo trimestre 2024, il quadro generale permane critico: ad oggi, infatti, una parte significativa degli impegni profusi dal personale, unitamente alle spettanze maturate nell'anno in corso, resta non liquidata.

Ciò che rende questa situazione non più procrastinabile è il mutato scenario economico che stiamo attraversando. L'impennata inflattiva degli ultimi tempi e il conseguente aumento del costo della vita, dai beni di prima necessità al carburante, fino alle utenze energetiche, hanno eroso drasticamente il potere d'acquisto dei cittadini così come quello dei poliziotti.

In questo contesto, ricevere oggi compensi per prestazioni effettuate con più di due anni di ritardo, rappresenta una vera e propria perdita economica, poiché le somme percepite hanno ormai un valore reale sensibilmente inferiore rispetto al momento in cui il lavoro è stato svolto e la sua mancata corresponsione si traduce in una difficoltà oggettiva nel gestire le scadenze domestiche quotidiane.

Il personale ha risposto, continuando a farlo con abnegazione, alle crescenti esigenze di sicurezza del Paese, accettando turni prolungati e carichi di lavoro gravosi, sacrificando la propria vita privata in un contesto di grave carenza organica.

Risulta pertanto inaccettabile che, a fronte di un dovere sempre assolto con professionalità, l'Amministrazione non rispetti l'obbligo di corrispondere tempestivamente le prestazioni di lavoro di straordinario svolte.

Alla luce di quanto esposto, chiediamo un Suo autorevole e deciso intervento affinché si proceda immediatamente alla definizione di un cronoprogramma certo per il saldo di tutte le pendenze e le spettanze delle poliziotte e dei poliziotti.

Confidando nella Sua sensibilità, restiamo in attesa di un cortese e urgente riscontro”.

Legittimo l'obbligo di custodire le armi con ogni diligenza

Con la sentenza numero 33/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria (r.o. 37/2025) sull'articolo 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi). La norma censurata, secondo cui la custodia delle armi deve essere assicurata “con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica”, non viola gli articoli 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in quanto è rispettato il principio di tassatività e determinatezza della norma penale, con conseguente esclusione anche della lesione del diritto di difesa.

L'espressione “ogni diligenza” riprende la descrizione della fattispecie colposa come delineata dall'articolo 43 del codice penale, richiamando il concetto di diligenza, logicamente implicato in tutte le fattispecie criminose punibili a titolo di colpa. La condotta richiesta al detentore non qualificato di armi ed esplosivi dalla normativa censurata è facilmente percepibile, innanzitutto, alla luce della chiara finalità sottesa alla disciplina in materia di circolazione di armi ed esplosivi, che è quella di evitare che tali strumenti possano in qualsiasi modo venire in possesso di altri soggetti, frustrando lo scopo ultimo di prevenirne una diffusione e circolazione incontrollata, in tal modo compromettendo la protezione di altri beni giuridici come la vita e l'incolumità personale, i quali, attraverso l'uso delle armi, possono essere offesi o messi in pericolo. Inoltre, il precetto risulta sufficientemente determinato, perché il suo

significato è chiarito dal contesto normativo – e in particolare dagli obblighi, di diversa portata, imposti al detentore qualificato di armi – e dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale al detentore comune è richiesto di adottare le cautele esigibili da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit.

Proprio sulla base di tale criterio guida si è formata l'articolata casistica giurisprudenziale in materia di omessa custodia di armi, che ha modulato, di volta in volta, in base alla specifica situazione di fatto, l'obbligo di diligenza concretamente esigibile. La Corte ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, poiché prive di adeguata motivazione.

(Fonte Corte Costituzionale)

I contenuti delle chat tra colleghi non possono essere utilizzati a fini disciplinari

I messaggi scambiati in un gruppo WhatsApp privato tra colleghi, sono tutelati dalla segretezza della corrispondenza (art. 15 Costituzione) e, anche se contenenti critiche pesanti o insulti verso il datore di lavoro, non possono essere utilizzati per attivare procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente.

La giurisprudenza di merito (sent. 122/2026, Corte appello Ancona 101/2026 del 19 febbraio 2026, Cassazione 5334/2025) considera tali chat come conversazioni riservate e inviolabili, a meno che non siano gruppi aziendali ufficiali.

I giudici di merito hanno chiarito che anche se un partecipante decide di fare la spia, il messaggio non perde la sua natura di comunicazione riservata, il datore di lavoro non può acquisire né utilizzare tali informazioni per fini disciplinari. La provenienza dei file non giustifica l'invasione della privacy dei dipendenti, rendendo le prove raccolte del tutto inutilizzabili contro il lavoratore che ha espresso una opinione critica o offensiva.

Anche la Cassazione ha ritenuto che i contenuti delle chat tra colleghi siano riservate e inviolabili, a meno che non siano espresse in gruppi aziendali ufficiali, enunciando il principio che anche se gli screenshot vengono inoltrati al datore di lavoro da un componente della chat, i messaggi restano inutilizzabili per il procedimento disciplinare, e ciò pure nel caso che i messaggi scambiati nel gruppo WhatsApp tra colleghi contengano critiche pesanti o insulti verso il datore di lavoro. (sent. 122/2026, 101/2026, Cassazione 5334/2025).

La regola generale è che le conversazioni su WhatsApp tra destinatari determinati sono protette dalla Costituzione ed equiparate alla vecchia posta sigillata. Il datore di lavoro che utilizza questi contenuti per infliggere sospensioni o multe viola la legge.

La legge protegge queste comunicazioni in modo assoluto e la riservatezza è garantita da elementi tecnici precisi:

- accesso limitato a soggetti determinati;
- dispositivi protetti da credenziali personali;
- piattaforma che assicura l'esclusività dei destinatari.

Di conseguenza, l'espressione di una critica al superiore in un gruppo chiuso tra colleghi, non trasforma una comunicazione privata in un atto rilevante sotto il profilo disciplinare e il diritto di critica tra colleghi in un ambiente protetto resta insindacabile dall'azienda, che non ha il potere di trasformarsi in un censore delle conversazioni private.

Pertanto, il datore che decide di agire basandosi su queste "soffiate" rischia l'annullamento della sanzione e il risarcimento del danno al dipendente.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

20/04 - Distintivo attività protezione civile per organizzazione esequie Papa Francesco e intronizzazione Papa Leone XIV

22/04 - 37° corso di formazione professionale per la nomina di vice sovrintendente della Polizia di Stato - disposizioni organizzative

Nuovo procedimento concessione permessi auto per disabili

Dal 2012 è vigente il Contrassegno unico disabili europeo, valido in tutta Italia e nei Paesi dell'Unione Europea. Si tratta di un titolo con efficacia ampia e riconosciuta ma, tuttavia, essendo il contrassegno rilasciato dal singolo Comune di residenza, quando il titolare si sposta in un'altra città, spesso deve comunicare preventivamente, o addirittura dopo il passaggio, la propria targa al Comune ospitante, per evitare multe in caso di accesso a una Ztl. Si tratta di una procedura che varia da Comune a Comune e che può risultare complessa, soprattutto per chi viaggia spesso.

Per superare dette criticità, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato la predisposizione di un nuovo sistema nazionale che – tramite apposita piattaforma digitale – consentirà di richiedere online la spedizione del contrassegno auto per disabili (il cosiddetto Cude), associarlo alle proprie targhe e riceverlo direttamente al proprio domicilio in modo da garantire un diritto alla mobilità uniforme su tutto il territorio.

Parallelamente, si punta a rendere obbligatoria per tutti i Comuni italiani l'adesione alla piattaforma unica nazionale per le targhe associate al Cude (Contrassegno unico disabili europeo), che consentirà alle persone con disabilità di:

- utilizzare gli stalli di sosta riservati;
- circolare nelle zone a traffico limitato (Ztl), secondo le regole previste.

L'invio del contrassegno disabili auto, senza bisogno di passare dallo sportello comunale – insieme alla creazione di una grande banca dati unica delle targhe autorizzate – agevolerebbe mobilità e circolazione con mezzi a motore da parte delle persone con disabilità permettendo il superamento delle difformità operative da comune a comune e permettere ai veicoli registrati di accedere alle Ztl senza necessità di ulteriori adempimenti e comunicazioni preventive ai singoli Comuni.

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

NUMERO VERDE
800 40 60 20

PROMO FLASH
ENTRO IL
30 APRILE
2026

PRESTITO
23.000€ Rata € **246**
MESI 120 | TAN 4,44% | TAEG 5,26%

**PRESTITO OGGI
PRIMA RATA A LUGLIO**

 **BARBARA PERRONE**
327 05 65 645



Obbligo dell'alcolock in auto

Dal 3 marzo 2026 è in vigore l'obbligo dell'alcolock per chi si mette al volante dopo aver bevuto.

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato sul Portale dell'automobilista l'elenco degli alcolock approvati, rendendo così possibile e obbligatoria l'installazione per chi ne ha l'obbligo. Va ricordato che già a luglio dell'anno scorso era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo ma, in assenza di un catalogo di modelli certificati, l'obbligo restava di fatto inapplicabile.

L'alcolock, è un etilometro fisso collegato direttamente all'impianto di accensione del veicolo. Prima di poter avviare il motore, il conducente deve soffiare in un boccaglio monouso: se il tasso alcolemico rilevato è superiore al limite consentito, l'auto semplicemente non si accende. Un meccanismo semplice nella concezione, ma molto efficace nella prevenzione delle stragi stradali causate dall'abuso di alcol.

Al momento i modelli omologati e disponibili sul mercato italiano sono due: il Breathech B1000 e lo Zaldy. Per ciascuno, il Ministero ha indicato i riferimenti del costruttore, l'elenco degli installatori autorizzati e la lista dei veicoli compatibili. In particolare, lo Zaldy è indicato per furgoni e mezzi adibiti al trasporto di merci e persone (categorie N e M), mentre il Breathech dispone di un catalogo di marche e modelli di autovetture, anche se per ora inferiore alle trecento unità complessive.

Gli installatori autorizzati, al momento, sono ancora pochi e concentrati principalmente nell'area milanese per il Breathech, mentre per lo Zaldy si contano appena tre centri abilitati, dislocati a Pisa, Varese e nel Torinese. È ragionevole aspettarsi che sia l'elenco dei modelli compatibili che quello degli installatori si amplieranno nei prossimi mesi.

L'obbligo di installare l'alcolock non scatta automaticamente ma è una misura accessoria disposta dal giudice in sede di condanna, e non una sanzione amministrativa immediata irrogata sul posto dalla polizia stradale.

La normativa vigente prevede una sanzione pecuniaria che oscilla tra 800 e 3.200 euro, oltre all'arresto fino a sei mesi. A queste si aggiunge la sospensione della patente da sei mesi a un anno per chi viene fermato alla guida e risulta avere un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Se l'auto alla guida della quale si è trovato il conducente in stato di ebbrezza appartiene a un'altra persona, la sospensione può protrarsi fino a due anni.

In caso di condanna, il giudice può – e solitamente lo fa – disporre l'obbligo di installazione e utilizzo dell'alcolock. La durata di tale obbligo dipende dall'entità del tasso alcolemico rilevato: per valori compresi tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, l'alcolock deve essere mantenuto per due anni; se invece il tasso supera la soglia di 1,5 grammi per litro, il periodo si allunga a tre anni. La commissione medica preposta al rinnovo della patente ha inoltre la facoltà di estendere ulteriormente questa durata in base alle condizioni del singolo caso.

Chi non installa l'alcolock pur essendovi tenuto, o chi utilizza il veicolo senza farlo funzionare regolarmente, rischia una multa da 158 a 638 euro, oltre alla sospensione della patente per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

Il quadro si aggrava ulteriormente se il conducente obbligato all'uso dell'alcolock viene nuovamente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza: in questo caso, le sanzioni già previste vengono aumentate di un terzo, configurando di fatto una recidiva aggravata che il legislatore ha inteso punire con particolare severità.

Il costo dell'installazione, che deve essere eseguita esclusivamente presso un centro autorizzato, si aggira secondo le stime più diffuse tra i 1.500 e i 2.000 euro, una cifra interamente a carico del conducente condannato. Non sono previsti contributi pubblici né forme di agevolazione economica, almeno allo stato attuale della normativa.

Ma la spesa non si esaurisce con l'installazione. Il dispositivo richiede l'utilizzo di boccagli monouso, che devono essere acquistati separatamente e che nel tempo rappresentano un costo ricorrente. A questo si aggiunge la taratura annuale obbligatoria, necessaria per garantire che il dispositivo funzioni correttamente e rispetti gli standard tecnici previsti dalla legge: anche questa operazione ha un costo, che si somma a quello dell'installazione iniziale.

Il reato di stalking e la considerazione della rilevanza degli atti persecutori

La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sentenza 10088 del 2026, ha precisato che la condotta consistente in un controllo sistematico dell'auto della vittima, con ispezioni, danneggiamenti e azioni reiterate e mirate, anche se indirette, possono configurare il reato di atti persecutori previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, che prevede una condotta reiterata che provoca nella vittima un grave stato di ansia o paura, o che la costringe a modificare le proprie abitudini di vita.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, richiamato l'articolo 192 del codice di procedura penale, che regola la valutazione delle prove, sottolineando che la responsabilità penale può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (sentenze n. 6402 /1997 e n. 16 /1996) e di altre sezioni della Cassazione (sentenze n. 45331 /2023, n. 10153 /2020, n. 2972 /2020), che ribadiscono la necessità di una motivazione logica e coerente per confermare una condanna.

La vicenda di fatto definita dalla sentenza 10088/26 ha riguardato una donna condannata per stalking e danneggiamento aggravato ai danni della compagna del suo ex partner. I comportamenti ossessivi e molesti consistevano nel controllo sistematico dell'auto della vittima per cercare tracce del passaggio dell'ex compagno. La donna ispezionava frequentemente il veicolo, danneggiandone la carrozzeria in più occasioni e generando nella vittima un grave stato d'ansia. La persecuzione si è estesa anche al luogo di lavoro della vittima, dove l'imputata si è recata per intimidirla.

La Corte di cassazione ha ritenuto che le condotte incriminate, reiterate e mirate, abbiano compromesso la serenità e la libertà della vittima, costringendola a modificare le sue abitudini di vita nel tentativo di sottrarsi al controllo dell'imputata, giungendo anche a variare, ripetutamente, i luoghi di sosta della propria autovettura.

La Cassazione ha desunto la responsabilità dell'imputata per i danneggiamenti da una serie di elementi indiziari, quali la contiguità temporale tra gli episodi, l'identità del bene danneggiato (la stessa autovettura), il luogo dei fatti e il modus operandi (rigature della carrozzeria), oltre alla prova certa dell'ultimo episodio, documentato da una testimonianza oculare e da un video. La sentenza ha comportato il rigetto del ricorso, la conferma della condanna di primo grado e il risarcimento dei danni.

Esito riassuntivo Commissione Vestiario

Il 16 aprile 2026 si è riunita la Commissione competente per la qualità e funzionalità del vestiario.

Ecco i principali punti discussi e le novità in arrivo per il personale:

Protezione Balistica e Sicurezza

Gilet Tattici: I nuovi gilet hanno superato le prove balistiche e la distribuzione ai Centri di Raccolta Regionali è imminente. Si prevede l'ultimazione della distribuzione sul territorio entro maggio 2026.

Personale UOPI

In arrivo le nuove piastre balistiche (ritirabili entro un paio di settimane). Per i nuovi caschi balistici, dopo una nuova gara d'appalto, la fase di collaudo è in corso e la distribuzione avverrà a breve.

Controllo del Territorio

I guanti hanno superato il collaudo e sono in fase di assegnazione. Per lo spray al capsicum, è in fase di acquisizione.

Sperimentazioni e Nuove Dotazioni

Servizi di Ordine Pubblico:

Approvata la sperimentazione di un nuovo scudo rettangolare a due maniglie, progettato per una migliore praticità e resistenza; 65 prototipi saranno distribuiti tra tutti i Reparti Mobili.

Arma ad impulsi elettrici

Firmato il capitolato congiunto per l'arma ad impulsi elettrici; la procedura di gara si chiuderà nel 2026.

Reparto Volo

Approvato il nuovo design di giacche e gilet ad alta visibilità (standard europei) per gli specialisti della linea di volo.

Divisa Invernale impermeabile per gli operatori del Reparto Mobile

Dopo i test positivi ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, continuerà la sperimentazione della divisa invernale con tessuto impermeabile per un'altra stagione invernale prima dell'introduzione definitiva.

Equipaggiamento Montagna

Proposta l'introduzione di indumenti più performanti: stivaletti tecnici, pantaloni operativi felpati, sotto combinazioni in micropile, calze termiche e potenzialmente scaldacollo e berrette tipo "zuccotto".

Distintivi e Uniformità

Istruttori:

Approvata la nuova targhetta arcuata (profilo cremisi e scritta oro) a favore degli istruttori.

Il SIULP ha richiesto di normare anche i patch delle qualifiche di specializzazione e i nastri per la divisa ordinaria.

Per le UOPI, approvato un giubbino termico interno e un basco simile a quello del Reparto Mobile. Gli stessi avranno dimensioni più ridotte rispetto agli attuali,

Criticità segnalate

Rimangono ritardi per la consegna di torce e distintivi di qualifica a causa di gare d'appalto non andate a buon fine o mancato rispetto delle specifiche tecniche.

Il SIULP continuerà a monitorare le tempistiche affinché il personale possa operare con la massima sicurezza e il miglior comfort possibile.

Attivazione invio del cedolino pensione INPS via email

L'invio del cedolino pensione via e-mail rientra tra le funzioni collegate ai servizi digitali per i pensionati. È una soluzione utile per chi preferisce non entrare ogni mese nel portale solo per verificare il rateo, ma vuole comunque ricevere nella propria casella di posta il documento con importo liquidato e voci di dettaglio.

Nel percorso oggi richiamato dall'INPS, la sezione da controllare è Contatti e consensi, cioè l'area in cui vengono inseriti recapiti personali e autorizzazioni collegate all'utenza. Qui va verificato che l'indirizzo e-mail sia corretto e che sia stata attivata la preferenza per l'invio del cedolino.

La procedura si svolge interamente online dopo l'accesso a MyINPS, seguendo questi passaggi:

- entrare nell'area riservata con le credenziali abilitate ai servizi INPS;
- aprire il profilo personale e raggiungere la sezione Contatti e consensi;
- inserire o aggiornare l'indirizzo di posta elettronica personale;
- selezionare l'opzione che abilita l'invio del cedolino pensione via email;
- confermare la scelta e verificare che il recapito salvato sia quello effettivamente utilizzato.

Una volta attivata la preferenza, il pensionato può continuare a usare anche il servizio online per visualizzare, confrontare, scaricare o stampare le varie mensilità. L'email non sostituisce quindi l'area web, ma aggiunge un canale di ricezione più semplice per chi consulta di frequente il documento.

Per accedere alla sezione personale servono in via ordinaria SPID, CIE o CNS. Senza una di queste credenziali non si può gestire in autonomia né la consultazione del cedolino né l'attivazione dell'invio automatico via email.

Il passaggio va tenuto distinto dalla semplice lettura del documento: prima si entra in MyINPS con l'identità digitale, poi si aggiornano i contatti personali e infine si abilita il consenso. Se l'indirizzo email non è presente o non è più usato, conviene correggerlo subito per evitare invii su caselle non più controllate.

Chi non riesce ad accedere al portale può chiedere assistenza tramite il Contact Center INPS oppure valutare la delega a una persona di fiducia per l'uso dei servizi online. È una strada utile soprattutto per i pensionati che non hanno identità digitale o hanno difficoltà a usare in autonomia l'area riservata.

Resta inoltre disponibile la consultazione diretta dal servizio online, utile anche quando serve una copia del cedolino pensione da stampare o allegare a una pratica bancaria, fiscale o amministrativa. In questi casi il documento può essere scaricato dal portale in qualunque momento, senza attendere l'invio nella casella email.

Anche quando si sceglie l'invio via email, il servizio Cedolino della pensione resta il punto di riferimento per leggere il dettaglio del rateo. Nell'area riservata continuano infatti a essere disponibili la consultazione delle mensilità, il confronto tra cedolini, i prospetti di liquidazione e le principali comunicazioni collegate alla pensione.

Questo consente al pezzo di presidiare una query molto precisa, mentre il quadro generale resta coperto dal pillar sul cedolino pensione INPS online. In ottica recovery, la separazione tra i due contenuti evita che lo stesso intento venga coperto due volte con angoli quasi identici.

(Fonte: INPS)

Detrazioni figli e familiari nel 730/2026

Si avvicinano i tempi in cui molti dei nostri colleghi saranno alle prese con le operazioni di dichiarazione dei redditi. Al riguardo, un argomento di stringente attualità è quello delle detrazioni spettanti in relazione ai carichi di famiglia.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto rimodulazioni delle detrazioni per figli e familiari a carico, tra cui spiccano lo stop alla detrazione per i figli oltre i 30 anni, la platea ristretta per gli altri familiari, il taglio per i residenti all'estero. Le modifiche investono anche gli sgravi per i carichi di famiglia.

La modifica più rilevante riguarda i figli maggiorenni. La detrazione per figli a carico, pari a un massimo di 950 euro per ciascun figlio, resta applicabile esclusivamente per i figli di età compresa tra 21 e 29 anni. Per i figli disabili, invece, la detrazione è confermata indipendentemente dall'età, in presenza di disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992. Restano invariati i limiti di reddito che il figlio deve rispettare per essere considerato fiscalmente a carico:

- il reddito annuo del figlio non deve superare 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;

- per i figli di età non superiore a 24 anni, la soglia è elevata a 4.000 euro;
- per i figli che rientrano nella fascia 21-29 anni, la detrazione è confermata ma non è un importo fisso: si riduce progressivamente all'aumentare del reddito del genitore dichiarante, fino ad azzerarsi oltre una certa soglia. L'importo teorico massimo è di 950 euro per ciascun figlio, moltiplicato per un coefficiente che tiene conto del reddito complessivo.

La tabella seguente riepiloga i principali scenari:

<i>Reddito del genitore</i>	<i>Detrazione per ogni figlio</i>
fino a 30.000 €	circa 650 €
fino a 50.000 €	circa 475 €
fino a 75.000 €	circa 250 €
oltre 95.000 € (1 figlio)	0 €

La regola generale prevede la ripartizione al 50% tra i due genitori non separati, con possibilità di accordo per attribuire il 100% al genitore con reddito più elevato e maggiore capienza fiscale. Da ricordare che i figli sotto i 21 anni sono coperti dall'Assegno Unico Universale INPS: per loro non spetta la detrazione IRPEF in dichiarazione.

Cambia in modo significativo anche il perimetro degli altri familiari a carico, diversi dal coniuge non separato e dai figli. Fino al 2024, la detrazione fino a 750 euro era applicabile a una platea ampia: fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e altri parenti, a condizione che fossero conviventi o destinatari di assegni alimentari.

Dal 2025, questa agevolazione è riservata ai soli ascendenti conviventi, vale a dire genitori e nonni che vivono effettivamente con il contribuente. Escono definitivamente dalla platea dei familiari detraibili i fratelli e le sorelle, anche unilaterali; i suoceri; i generi e le nuore; ogni altro parente collaterale precedentemente ammesso.

La terza modifica operativa riguarda i familiari residenti all'estero. Il sistema delle detrazioni per i carichi di famiglia si restringe in base alla cittadinanza del contribuente dichiarante. Per i cittadini italiani e per i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), le detrazioni per coniuge e figli restano applicabili anche se questi ultimi non risiedono in Italia. Per i contribuenti extra UE, invece, scatta la cancellazione totale degli sconti IRPEF sui familiari residenti fuori dai confini nazionali.

Regolamentazione per gli influencer

Con la delibera 197/25/CONS, pubblicata il 5 agosto 2025, AGCOM aveva ridefinito i parametri per identificare gli influencer "rilevanti" e, pertanto, soggetti ad alcuni adempimenti.

Chi supera 500.000 follower oppure 1.000.000 di visualizzazioni medie mensili su almeno una piattaforma calcolate sulla media dei sei mesi precedenti queste soglie è tenuto a iscriversi all'Elenco degli influencer rilevanti che non è un albo professionale ma uno strumento di trasparenza pubblica disponibile sul sito AGCOM.

La mancata iscrizione pur ricorrendo i requisiti non esonera dal rispetto delle regole sostanziali e può comportare diffide e sanzioni. Il 16 marzo 2026 l'AGCOM ha pubblicato le FAQ operative sulle linee guida per gli influencer e i content creator, chiarendo le modalità applicative delle regole di trasparenza pubblicitaria post per post, formato per formato con riferimenti operativi per chi crea contenuti con finalità promozionali sulle piattaforme social.

Le FAQ consolidano la definizione di influencer già contenuta nelle linee guida, estendendola rispetto alla versione originaria del 2024. È influencer — o content creator — il soggetto, persona fisica o giuridica, che crea o seleziona contenuti diffusi al pubblico tramite piattaforme online e ne controlla le scelte editoriali in cambio di un corrispettivo in denaro o di qualsiasi altra utilità economica. La definizione include espressamente anche i personaggi virtuali e i profili gestiti da team, purché vi sia controllo editoriale. Gli influencer "rilevanti" sono equiparati a fornitori di servizi media e sono tenuti a rispettare le disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi (Dlgs 208/2021).

I giornalisti iscritti all'Albo non rientrano nella categoria degli influencer rilevanti. L'articolo 22 del Codice deontologico vieta loro di prestare nome, voce o immagine per promuovere marchi e prodotti commerciali, escludendo per definizione il requisito dell'attività economica richiesto dalla disciplina.

Gli obblighi di trasparenza pubblicitaria, di correttezza delle comunicazioni commerciali e di tutela dei minori si applicano a tutti gli influencer, anche a chi non raggiunge le soglie per l'iscrizione all'Elenco. La differenza tra rilevanti e non rilevanti riguarda gli adempimenti aggiuntivi — iscrizione, specifici obblighi di condotta rafforzati — non l'obbligo di base di segnalare la natura pubblicitaria dei contenuti.

Un contenuto ha finalità promozionale ogni volta che c'è un pagamento o un beneficio anche non in denaro, un accordo di promozione, un'affiliazione o un codice sconto, o comunque un rapporto che comporta un vantaggio per l'influencer o per terzi in cambio della visibilità di un brand, prodotto o servizio.

La segnalazione deve essere visibile immediatamente, senza alcuna azione da parte dell'utente: non è sufficiente inserire la dicitura in fondo a una caption lunga, in mezzo a una serie di hashtag o in un punto che richiede lo scroll. Taggare il brand non basta.

Le FAQ indicano le diciture ammesse e quelle vietate:

- sono ammesse: "Pubblicità", "Advertising", "ADV" (anche nelle varianti "ADV+Brand") — formule che rendono inequivocabile la natura commerciale del contenuto;
 - non sono ammesse: "in collaborazione con" o "in partnership with" — formule che segnalano una relazione ma non chiariscono che si tratta di pubblicità.
- Le FAQ complete sono disponibili sul sito ufficiale di AGCOM.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 17/2026 del 25 Aprile 2026